

STATUTO

TITOLO 1 – DENOMINAZIONE - SEDE -SCOPO

Articolo 1

E' costituita una associazione di volontariato, apartitica e non confessionale, denominata

"VIVI DOWN

Associazione Italiana per la Ricerca Scientifica e per la Tutela della persona Down"

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Milano e può costituire sedi o uffici secondari.

Il trasferimento della sede principale in altro Comune deve essere deciso con delibera dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, con sua delibera, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune.

Articolo 3

La Finalità di Vivi Down è quella di **“promuovere una cultura che incoraggi e sostenga lo sviluppo della qualità della vita delle persone con la sindrome di Down e delle loro famiglie”**.

Per “sviluppo della qualità della vita” si intende lo sviluppo della possibilità di operare scelte e di fruire di opportunità a partire dalle capacità e potenzialità delle persone con la sindrome di Down e delle loro famiglie.

La Finalità verrà perseguita in nome di una condivisa solidarietà sociale, civile e culturale, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti, escludendo qualsiasi scopo di lucro, anche indiretto.

Per il raggiungimento di tale Finalità sono state individuate e definite delle “*Macrostrategie*” e le “*Azioni*” necessarie alla loro realizzazione. Macrostrategie e Azioni sono specificate nel *Regolamento di Vivi Down*, elaborato e successivamente aggiornato, secondo necessità, dal Consiglio Direttivo di Vivi Down.

Articolo 4

Viene definito un regolamento, redatto per spiegare in modo dettagliato quanto previsto dallo statuto, che può essere modificato dal Consiglio Direttivo, purchè le modifiche non siano in contrasto con l'art. 3 del presente statuto.

Le modifiche devono essere approvate con i voti di almeno la metà più 1 dei consiglieri eletti.

Il Regolamento, è a disposizione dei soci.

TITOLO 2 - PATRIMONIO

Articolo 5

Il Fondo di dotazione dell'Associazione è costituito da: Titoli di stato per un valore nominale di Euro 25.000 (venticinquemilai), tramutabili in titoli garantiti dallo Stato o in altri titoli equiparabili ai Titoli di stato.

Il patrimonio libero potrà essere accresciuto da eredità, legati e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata a quel fine per deliberazione del Consiglio Direttivo.

Spetta al consiglio Direttivo decidere gli investimenti del patrimonio.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata al suo aumento, ivi comprese le quote associative, i contributi pubblici o privati e i proventi di iniziative promosse dall'ente, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

TITOLO 3 - ASSOCIATI

Articolo 6

I fondatori sono i soci iniziali dell'Associazione.

Sono Soci le persone fisiche e giuridiche che ne faranno esplicita richiesta, previa accettazione del Consiglio Direttivo.

La tipologia dei soci e le relative quote di iscrizione sono definite nel regolamento.

Articolo 7

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per mancato pagamento della quota di iscrizione annuale;
- b) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
- c) a seguito di delibera motivata del Consiglio Direttivo, causata da gravi motivi o manifesta opposizione ai fini sociali,
- d) per decesso, qualora il Socio sia una persona fisica,
- e) per scioglimento o fallimento, qualora il Socio sia una persona giuridica.

TITOLO 4 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori.

TITOLO 5 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 9

L'assemblea legalmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue delibere legalmente adottate obbligano tutti gli associati.

Articolo 10

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Si riuniscono presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque in qualsiasi momento, qualora particolari esigenze lo richiedano.

L'Assemblea deve essere comunque convocata quando ne faccia richiesta motivata con indicazione degli argomenti da trattare, almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire o mediante avviso inviato per posta, o con altro mezzo ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo, almeno quindici giorni prima della data della prima convocazione, deve contenere l'ordine del giorno della Assemblea, e può contenere la previsione di Assemblea in seconda convocazione da tenersi in uno dei due giorni successivi, qualora quella indetta in prima convocazione non raggiunga il numero legale.

Articolo 11

L'Assemblea ordinaria delibera:

- 1) sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- 2) sulla nomina dei componenti del Collegio dei Revisori;
- 3) sull'approvazione del programma di attività dell'Associazione;
- 4) sull'approvazione del bilancio;
- 5) su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo, che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.
- 2) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale.
- 3) sul prolungamento della durata dell'Associazione.

Articolo 12

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando sia intervenuta almeno la metà degli associati.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole espresso personalmente o per delega, da almeno la metà più uno dei soci presenti.

Nessun socio può rappresentare più di tre altri soci.

Articolo 13

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera quando siano intervenuti almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione delibera qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole espresso personalmente o per delega, da almeno i due terzi dei soci presenti, salvo per le delibere di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio, per le quali necessita il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.

Articolo 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, l'Assemblea è presieduta da uno dei Soci legalmente intervenuto, designato dalla maggioranza dei presenti.

Il Presidente nomina un Segretario per la redazione del verbale. I verbali delle Assemblee straordinarie sono redatti da un notaio.

Spetta al Presidente della Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

TITOLO 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 15

Al Consiglio Direttivo, composto da tre a nove membri eletti tra i Soci e in carica per un triennio, spetta l'attuazione concreta dei fini sociali.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno, con i voti di almeno la metà più uno dei componenti:

un Presidente;

uno o più Vice Presidenti;

un Segretario

un Tesoriere.

Le cariche di Segretario e di Tesoriere possono, su delibera del Consiglio Direttivo, essere riunite.

Tutte le cariche sono gratuite.

Articolo 16

Il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione, spetta al Presidente. Tuttavia il Consiglio Direttivo può attribuire qualsiasi dei suddetti poteri ad altri Consiglieri, Direttori o Procuratori, che ne useranno nei limiti stabiliti dal Consiglio stesso.

Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o di suo impedimento.

Il Segretario cura l'invio degli avvisi di convocazione delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni di Consiglio, tiene l'elenco aggiornato degli associati con i rispettivi indirizzi e svolge quelle funzioni che gli fossero affidate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità della Associazione, nonché della gestione e dell'impiego del patrimonio secondo le direttive del Consiglio.

Articolo 17

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

In assenza di entrambi da un Consigliere designato dalla maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo sarà validamente riunito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica e delibererà validamente con il voto della maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per il conseguimento dei fini della Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione che non siano dalla legge o dal presente statuto espressamente riservati all'Assemblea, e, in particolare, il potere di fissare l'importo annuale delle quote di associazione e quello di istituire sezioni e uffici.

Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Presidente o ad altri membri, nonché disgiuntamente, determinando i limiti di tale delega.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo può costituire un Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico è formato da personalità italiane o estere, nominate per la durata di tre anni dal Consiglio Direttivo, in considerazione delle loro rilevanti capacità e conoscenze nei campi di ricerca sulla sindrome di Down e sulle patologie ad essa associate o da essa favorite.

Il Comitato Scientifico elegge tra i suoi membri un Presidente ed un

Segretario.

A fini propositivi e consultivi, il presidente del Comitato scientifico può essere invitato ad assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 21

Se nel corso del mandato viene a mancare uno o più dei membri del Consiglio Direttivo, lo stesso o gli stessi saranno sostituiti dai primi dei non eletti, ed i membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Se nel corso del mandato viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea ordinaria perchè provveda alla ricostituzione del Consiglio Direttivo.

Se vengono a cessare tutti i membri del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori convoca d'urgenza l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

L'appartenenza al Consiglio cessa:

- a. per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente. o al Segretario
- b. per più di tre assenze non giustificate consecutive
- c. per decesso.

TITOLO 7 - COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 22

Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri titolari e due supplenti. I supplenti surrogano, in caso di decadenza i Revisori titolari.

Il Collegio dei Revisori esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione; accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme statutarie; esamina i bilanci e propone eventuali modifiche; accerta almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Associazione.

I Revisori vengono nominati per la durata di un triennio.

Essi eleggono il Presidente del Collegio.

TITOLO 8 - BILANCIO SOCIALE

Articolo 23

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo compilerà il bilancio con il conto profitti e perdite, corredandoli di una relazione sull'andamento della gestione sociale, approvata dal Collegio dei Revisori. Detti atti saranno sottoposti all'Assemblea ordinaria annuale.

TITOLO 9 - DURATA DELLA ASSOCIAZIONE E SCIoglimento

Articolo 24

La durata della Associazione è stabilita fino a tutto il 2100 (duemilacentesimo). Essa potrà essere prorogata o anticipata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 25

In caso di scioglimento della Associazione, i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad associazioni ed istituti aventi scopi analoghi a quelli contemplati nell'articolo 3 del presente statuto e non aventi fini di lucro.

A tale fine l'Assemblea potrà nominare uno o più liquidatori, stabilen-
done i poteri.

TITOLO 10 - RINVIO

Articolo 26

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, o altrimenti stabili-
to, si fa rinvio alla legge italiana vigente in materia, ed in particolare
alla Legge 11/8/1991 n.266.

Firmato: Leonardo Casati, Giuseppe Gallizia notaio